

LA GAZZETTA D'ACQUI

(E GIOVANE ACQUI)

MONITORE DELLA CITTA' E CIRCONDARIO

ABB. NAMENTI — Il trimestre L. 2, semestre 3.50
anno L. 6 compresi i Supplementi.

INSERZIONI — In quarta pagina cent. 25 per
linea o spazio corrispondente.

Nel corpo del giornale L. 1.

Per annunci di lunga durata si fanno patti
speciali con ribasso.

ESCE

La Domenica ed il Mercoledì

Gli Abbonamenti si ricevono alla Tipografia del
Giornale ed alla Libreria Levi.

Si accettano corrispondenze purché firmate.

I manoscritti restano proprietà del Giornale.

Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero Cent. 5 - Arretrato Cent. 10.

LA RIFORMA COMUNALE E PROVINCIALE

Dopo d'aver trattato nello scorso numero della nuova condizione fatta col progetto Depretis ai segretarii comunali, dei criteri direttivi dell'elettorato ed eleggibilità amministrative e dei modi per la formazione e revisione delle liste elettorali parleremo ora, per continuare il nostro esame del suddetto disegno di legge di altre disposizioni riguardanti il comune.

Le disposizioni del progetto di legge riguardanti i Consigli comunali si scostano di poco dalla legge amministrativa vigente, e non fanno che riconoscere maggiormente nel consesso municipale quella legittima autonomia di cui deve godere nell'adempimento delle gravi attribuzioni che la legge ad esso affida.

Secondo il progetto di legge il Consiglio comunale non ha più bisogno per riunirsi della autorizzazione del prefetto, si bene può far ciò ogniquale volta venga richiesto dalla terza parte dei consiglieri comunali, od anche per deliberazione della Giunta. Rimane però inalterata nel prefetto la facoltà di convocare il Consiglio, per decreto emanato previo parere dalla commissione provinciale amministrativa.

Nel caso che il Consiglio non fosse convocato dal prefetto, quest'ultimo deve aver avviso della convocazione almeno cinque giorni prima.

Anche il numero dei consiglieri componenti il Consiglio viene aumentato in rapporto alla popolazione; mentre prima i comuni di 250,000 abitanti potevano eleggere 80 consiglieri, ora anche i comuni di solo 200,000 abitanti possono eleggere ugual numero di consiglieri; ne eleggono 60 i comuni che hanno una popolazione di 50,000 abitanti, 40 quelli che superano i 30,000 abitanti, 30 quelli di 10,000, 20 quei di 3000, e 15 in tutti gli altri che ne hanno meno.

La rappresentanza municipale è così potentemente allargata a maggior tutela degli interessi comunali.

L'alteramento delle proporzioni tra il numero dei consiglieri e quello della popolazione produce naturalmente una mutazione anche nel numero dei membri chiamati a comporre la Giunta.

Il progetto dispone che nei comuni di 200,000 abitanti vi siano 12 assessori, 8 in quelli di 50,000, 5 in quelli di 30,000, 4 in quelli di 3000, 3 in tutti gli altri.

A questi vanno aggiunti sempre 2 assessori supplenti.

Nelle disposizioni del progetto di riforma che riguardano il sindaco ci troviamo di fronte ad una importante modificazione.

Il sindaco, secondo il progetto di legge, non viene più nominato dal Re, esso deve eleggersi nel seno del Consiglio comunale stesso.

Sulla utilità e convenienza che il Sindaco sia elettivo si diffonde alquanto a discorrere la relazione che precede il progetto di legge, la quale relazione riferisce anche quanto aveva già detto la commissione stata nominata nel 1880 per lo esame di una riforma parziale della legge comunale e provinciale. L'innovazione pare anche a noi utile e ne dicemmo le ragioni esaminando in questo giornale l'anno scorso la relazione della commissione sovra ricordata.

Alla elezione del sindaco devono concorrere i due terzi dei consiglieri assegnati al comune e la nomina deve essere fatta non più tardi della seconda o terza tornata della prima sessione che avrà luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

Il sindaco così eletto dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purché conservi la qualità di consigliere.

È sorto il dubbio se, essendo il sindaco elettivo, potesse ancora venir dichiarato ufficiale del governo; ma siccome il comune, per quanto autonomo venga reso, continua pur sempre a far parte dell'amministrazione dello Stato, così il progetto di legge conserva al sindaco tutte quelle attribuzioni di rappresentanza governativa che dall'antica legge gli venivano date.

Quanto alla rimozione del sindaco dalla carica essa spetta di diritto al Consiglio comunale che lo ha nominato. Ma questa facoltà per alte ragioni di pubblico ordine è conservata pure al Re ogniqualvolta occorran gravi ed urgenti motivi che importino una perturbazione nell'amministrazione comunale.

Nella parte che riguarda l'amministrazione e la contabilità comunale una sola riforma di qualche importanza è stata proposta dall'on. Depretis nel suo schema di legge, ed è quella che riguarda le spese facoltative.

L'antica legge provinciale e comunale non aveva curato la sorveglianza di queste spese, e s'era limitata a dichiarare che tutte le spese non obbligatorie erano facoltative; ma una positiva esperienza della cosa provò col tempo che il lasciar in balia dei comuni il votare spese a loro beneplacito poteva essere fonte di seriissimi inconvenienti.

Da ciò, per legge di reazione, ne sorse la legge del 14 giugno 1874 che non permetteva ai co-

muni di fare spese facoltative altro che per servizi ed uffici di utilità pubblica e nei soli confini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

I criteri principali di questa legge vengono conservati nel progetto di legge di riforma, il quale prescrive appunto che le spese facoltative che non hanno per oggetto le ragioni di cui sopra, oppuranco debbano eseguirsi per iscopo di pubblica utilità fuori della circoscrizione del comune, devono essere sottoposte all'approvazione della commissione provinciale amministrativa quando però avranno già ottenuti i due terzi dei suffragi dei consiglieri assegnati al comune.

Un'altra limitazione è dal progetto di legge recata alla facoltà dei Comuni di poter contrarre mutui, e ciò per salvaguardare gli interessi degli amministrati dalla gravità delle imposte.

D'altra parte era ovvio poi che si doveva provvedere all'anomalia che si riscontrava nel vedere come i Comuni col semplice deliberato del Consiglio municipale e coll'approvazione della Deputazione provinciale potessero a loro posta imporre balzelli mentre allo Stato occorre per far ciò un'apposita legge.

Perciò il progetto dell'on. Depretis dispone che i Comuni non potranno contrarre mutui se non siano deliberati alla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, se non avranno per oggetto di provvedere a servizi ed a lavori straordinari speciali, e questi dovranno essere corredati da tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia; e se non verrà garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Pei mutui che eccedono il decimo del bilancio attivo dei Comuni, o sono superiori a L. 50,000 sarà necessaria l'autorizzazione con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Ed ora non ci rimane a dire in una prossima ripresa che di alcune riforme apportate in specie all'amministrazione provinciale.

Società dei Veterani

L'assemblea generale del comizio dei veterani acquisi ebbe luogo come annunziammo domenica scorsa. Erano presenti circa cento soci di tutte le parti del nostro circondario.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, il vice-presidente, prof. DeBenedetti,